



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Largo Santa Barbara, n. 2 - 00178 Roma - e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

All'Assocostieri
e-mail: assocostieri@assocostieri.it

Al Ministero Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare - DVA
Divisione Rischio Industriale
e-mail: ris@pec.minambiente.it

Al Ministero Sviluppo Economico
DGSAIE - Dipartimento per l'Energia
c.a Dott. Gilberto Dialuce
e-mail: gilberto.dialuce@mise.gov.it

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifica al DLvo 334/99.
Quesito di Assocostieri.

Con riferimento al quesito formulato da Assocostieri con nota del 14 marzo 2014, si concorda sul fatto che i gestori di attività, che rientrano nel campo di applicazione della normativa Seveso a seguito di modifiche dell'Allegato I del DLvo 334/99, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche (cfr DLvo 334/99, art.6, comma 3).

Il Direttore Centrale
Dattilo

PDU



ASSOCOSTIERI

Il Direttore Generale

Roma, 14 Marzo 2014

Spett.le
Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma (RM)

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma (RM)

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza
dell'Approvvigionamento e le
Infrastrutture Energetiche
Dipartimento per l'Energia
Via Molise, 2
00187 Roma (RM)

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 Agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, in attuazione dell'art. 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Come noto, la direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, all'art. 30 prevede che nella direttiva 96/82/CE i termini:

Associazione Nazionale Depositi Costieri Oli Minerali
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – Fax: +39 (06) 5011697
www.assocostieri.it assocostieri@assocostieri.it
Cod. Fisc. 97024500585



ASSOCOSTIERI

Il Direttore Generale

- a) oli combustibili densi siano aggiunti alla sezione "prodotti petroliferi" della parte I dell'allegato I.

L'art. 31, comma 1 della stessa direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alla suddetta modifica entro il 14 Febbraio 2014, fissando al 15 Febbraio 2014 il termine per l'applicazione della norma in questione.

Poiché risulta alla scrivente Associazione che il provvedimento è in fase di emanazione, al fine di rispondere ad alcuni quesiti avanzati dalle aziende associate, si chiede di confermare che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 17 Agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato 1 del decreto, rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rischi di incidenti rilevanti, deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche.

In attesa di un cortese, urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI

Il Direttore Generale

(D.ssa Maria Rosaria Di Somma)